

Statuti di fondazione della Cassa decessi e di soccorso

Art. 1 Nome e sede

Sotto il nome di «Cassa decessi e di soccorso della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia», è in essere una Fondazione di durata illimitata con sede a Lucerna, ai sensi dell'art. 80 seg. del CCS.

Art. 2 Scopi

La Fondazione si propone l'assistenza ai superstiti dei membri delle sezioni della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia, oppure ai membri stessi, in particolare mediante il versamento di indennità in caso di decesso, dei soccorsi o prestiti. La Federazione si riserva di pagare delle indennità di uscita a persone che cessano d'essere membri della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia.

Art. 3 Capitale

La Fondazione è dotata dalla fondatrice, la Federazione svizzera dei funzionari di polizia, di un capitale iniziale pari a CHF 1'868'641.87 (valore al momento della costituzione della fondazione).

La fortuna della Fondazione è alimentata da eventuali ulteriori versamenti da parte della fondatrice o da terzi, come pure attraverso i proventi del suo stesso capitale.

La fortuna della Fondazione deve essere piazzata in titoli di prima categoria come in immobili in Svizzera o all'estero.

Art. 4 Regolamento

Il Consiglio di Fondazione può, nell'atto di fondazione, rilasciare uno o più regolamenti circa il piazzamento e l'utilizzo del capitale della fondazione, rispettivamente circa gli scopi della stessa. I regolamenti possono essere modificati dal Consiglio di fondazione, nel rispetto degli scopi della fondazione

come pure dei diritti acquisiti dai destinatari. I regolamenti e le rispettive modifiche soggiacciono all'approvazione dell'autorità di sorveglianza.

Art. 5 Organi

- a) il Consiglio di fondazione
- b) l'organo di revisione

Art. 6 Il consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è composto da cinque persone, di cui d'ufficio e con la medesima funzione, il Presidente ed il vicepresidente della FSFP in carica, nonché tre altri membri nominati dal Consiglio di fondazione per un periodo di 4 anni. I membri non facenti parte dell'Ufficio esecutivo della FSFP sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio di fondazione può deliberare in presenza della maggioranza dei suoi membri e le decisioni sono prese con la regola della maggioranza semplice. In caso di parità di voti, fa stato la decisione del presidente.

Per il Consiglio di fondazione firmano congiuntamente il Presidente, il vicepresidente o un terzo membro designato dal Consiglio stesso. Il Consiglio di fondazione redige i verbali delle sedute e delle sue decisioni. I verbali d'approvazione dei conti e delle decisioni importanti prese, devono essere sottoposti all'autorità di vigilanza.

Il Consiglio di fondazione gestisce gli affari correnti della Fondazione, la rappresenta verso l'esterno e ne gestisce il patrimonio. Per questo essa può avvalersi di specialisti. Il Consiglio di fondazione si riunisce sotto la direzione del suo presidente almeno una volta all'anno. Le sue competenze comprendono in modo particolare le seguenti non derogabili:

- a) regolamentazione del diritto alla firma per la Fondazione
- b) elezione del Consiglio di fondazione e dell'organo di controllo
- c) approvazione dei conti annuali
- d) modificazione di statuti e regolamenti

Possono presenziare alle sedute del Consiglio di fondazione a titolo con-sultativo il fiduciario, il consigliere giuridico, il segretario generale della FSFP, il consulente per gli investimenti o altri consulenti.

Art. 7 L'organo di revisione

Il Consiglio di fondazione nomina un organo di revisione indipendente per il controllo annuale della contabilità e del piazzamento del capitale della fondazione. L'organo di revisione redige un rapporto dei risultati all'attenzione del Consiglio di fondazione. L'organo di revisione deve assumersi tutti i compiti previsti dalla legge (art 83 b e art. 84 a del CCS) e dalle eventuali direttive dell'autorità di sorveglianza. Il Consiglio di fondazione mette a disposizione dell'organo di revisione tutta la documentazione necessaria e fornisce tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del compito.

L'organo di revisione può essere formato da una persona fisica o morale, oppure d'una società di persone, e viene eletto per la durata di un anno. Le disposizioni legali sull'indipendenza e sulle competenze professionali di un organo di revisione, inoltre, devono essere rispettate.

Art. 8 Contabilità

La contabilità deve essere tenuta dal Consiglio di fondazione e chiusa al 31 dicembre di ogni anno civile.

Il Consiglio di fondazione redige la contabilità (bilancio, costi ed annessi) e redige il rapporto d'attività.

Il Consiglio di fondazione indirizza ogni anno all'autorità di sorveglianza i conti annuali, il rapporto d'attività, il rapporto dell'organo di revisione come pure il suo verbale d'approvazione, entro il termine di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Art. 9 Modifica dell'atto di fondazione

Il Consiglio di fondazione può domandare all'autorità competente una modifica dell'atto di fondazione (art. 85, 86 e 86b del CCS).

Art. 10 Scioglimento, liquidazione

Se gli scopi della fondazione non possono più essere perseguiti, o se questi scopi sono divenuti contrari alla legge, allora la fondazione sarà sciolta su proposta o d'ufficio, conformemente alle disposizioni legali. Con l'accordo dell'autorità competente, il patrimonio della Fondazione al momento dello scioglimento sarà attribuito proporzionalmente alle contribuzioni da loro

versate, ai parenti dei destinatari che fino allora hanno versato le contribuzioni regolarmente, comprensivi degli interessi maturati. Una società fiduciaria avrà il compito di amministrare tali valori, e al decesso del rispettivo ex membro verserà l'importo relativo, compresi gli interessi, a quelle persone che, conformemente all'ultimo regolamento della Fondazione in vigore, ne avrebbero avuto diritto.

Ogni forma di rifusione del capitale dalla fondazione alla fondatrice è escluso.

La liquidazione della fondazione sarà garantita dall'ultimo Consiglio di fondazione, che resterà in carica sino al completamento della liquidazione stessa.

Approvato dal Consiglio di fondazione nella sua seduta del 19 settembre 2013 a Leukerbad. Entra in vigore al primo gennaio 2015 ed annulla e sostituisce quello dell'anno 2010.